Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 maggio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 3 *luglio* 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1962
registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 293

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

VALPI Angelo, nato a Zavattarello (Pavia) il 23 settembre 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nel corso di un aspro combattimento manteneva con indomito valore la propria posizione accerchiata dal nemico, finchè, esaurite le munizioni ed essendosi rifiutato di arrendersi, non veniva mortalmente colpito. — Appennino piacentino, 16 ottobre 1944.

(1657)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1927.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per lo interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituita in Siena una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Siena è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati. La Scuola secondaria di avviamento professionale commerciale, già aggregata alla predetta Scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

segretario d'azienda;
contabile d'azienda;
corrispondente commerciale in lingue estere;
applicato ai servizi amministrativi.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; materie di cultura tecnica ed economica; materie tecniche; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri, per il turismo e degli Istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche commerciali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nomi-

nata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell'art 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata alla esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 57.200.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà su cap. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 164, *foglio n.* 39. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Siena

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (1 categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	7
3. Segretario economo	1
4. Applicati	1
Personale incaricato	
5. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 299 settimanali	
6. Applicati	1
7. Personale di servizio	3

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 2065.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « B. Zucchi » di Monza (Milano).

N. 2065. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « B. Zucchi » di Monza (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Con lo stesso decreto viene soppressa la Cassa scolastica dell'ex ginnasio di Monza (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1963, n. 609.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti
15) Diritto fallimentare;
16) Scienza dell'amministrazione;
17) Organizzazione internazionale;
18) Dottrina dello Stato.

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di:
13) Geologia regionale.

Dopo l'art. 168 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Stomatologia (malattia della bocca e protesi dentaria).

Scuola di specializzazione in Stomatologia
(Malattie della bocca e protesi dentaria)

Art. 169. — La Scuola di specializzazione in Stomatologia, con sede presso la Clinica odontoiatrica, conferisce il diploma di specialista in stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria).

Art. 170. — Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di due anni e vi sono 20 posti disponibili per ogni anno.

Art. 171. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

1° *anno*.
1) Anatomia, embriologia e fisiologia della bocca e dei denti;
2) Patologia e clinica stomatologica,
3) Odontoiatria conservativa;
4) Chirurgia dentaria
5) Radiologia dentaria e mascellare;
6) Anatomia e istologia patologica orale;
7) Protesi dentaria (biennale):
8) Odontotecnica.

2° *anno*
1) Protesi dentaria (biennale)
2) Ortodonzia.
3) Chirurgia della bocca;
4) Paradentologia,
5) Medicina legale e infortunistica stomatologica.

Inoltre saranno tenute conferenze interessanti le specialità in rapporto alla medicina interna, alla clinica pediatrica otorinolaringoiatrica e radioterapia. Gli allievi sono tenuti a seguire i turni di internato stabiliti dalla Direzione della scuola.

Art. 172. — Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo esplicativo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio e di conferenza a seconda delle opportunità didattiche.

Art. 173. — L'esame di profitto, teorico-pratico su ogni materia di insegnamento, si sosterrà alla fine dei singoli corsi. L'allievo del 1° anno per essere ammesso al 2° anno deve avere superato gli esami del 1° anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 99. VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 610.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di:

10) Chimica farmaceutica applicata;
11) Microbiologia industriale farmaceutica.

L'art. 59 è abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in Scienze naturali, in Scienze biologiche ed in Chimica.

La durata del corso degli studi è di quattro anni per le lauree in Scienze naturali e in Scienze biologiche e di cinque per la laurea in Chimica.

Sono titoli di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Possono essere ammessi, inoltre, i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni.

Gli articoli 68, 69 relativi al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in Chimica sono abrogati e sostituiti con il seguente nuovo ordinamento.

Art. 68. — Il corso degli studi per la laurea in Chimica è diviso in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Biennio di studi propedeutici

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Fisica sperimentale (biennale);
5) Esercitazioni di matematiche (biennale);
6) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
7) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
8) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
9) Esercitazioni di fisica sperimentale;
10) Chimica analitica;
11) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).

Triennio di studi di applicazione

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico ed inorganico chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) Chimica-fisica (biennale);
2) Esercitazioni di chimica-fisica (biennale);
3) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
(*) 4) Chimica organica industriale;
(*) 5) Chimica biologica;
(*) 6) Chimica farmaceutica;
(*) 7) Farmacologia;
(*) 8) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
(*) 9) Chimica agraria;
(*) 10) Elettrichimica;
11) Storia della chimica;
12) Scienza dell'alimentazione;
13) Fisiologia generale (corso speciale per chimici);
14) Merceologia (chimica merceologica);
15) Chimica teorica;
16) Strutturistica chimica;
17) Analisi chimica strumentale;
18) Chimica macromolecolare;
19) Radiochimica;
20) Chimica organica superiore;
21) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;
22) Spettroscopia molecolare.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica-grafica;
(*) 4) Fisica superiore;
(*) 5) Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali);
(*) 6) Elettrochimica;
7) Scienza dei metalli;
8) Geochimica;
(*) 9) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
(*) 10) Spettroscopia;
(*) 11) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
(*) 12) Chimica industriale;
13) Storia della chimica;
14) Chimica teorica;
15) Strutturistica chimica;
16) Analisi chimica strumentale;
17) Chimica macromolecolare;
18) Radiochimica;
19) Chimica statistica;
20) Chimica quantistica;
21) Chimica inorganica superiore;
22) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
23) Complementi di matematiche (corso speciale per chimici).

I tre insegnamenti complementari di « Analisi matematica », di « Geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « Meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « Istituzioni di matematiche » (biennale).

Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti

gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari dell'indirizzo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione, sono segnati con asterisco, s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 69. — Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea, il Consiglio di Facoltà deciderà caso per caso sull'anno di iscrizione.

Il Consiglio di Facoltà deciderà altresì sugli esami e le frequenze che possono essere convalidate.

L'art. 70 è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 611.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 300 e 301 relativi alla Scuola di specializzazione in Radiologia ed elettroterapia sono abrogati e sostituti **dai seguenti.**

Scuola di specializzazione in Radiologia medica e medicina nucleare

Art. 300. — La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero massimo degli iscritti è di dodici per ogni anno di corso.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1° *Anno*:

1) Elettrologia e Fisica delle radiazioni;
2) Tecnica radiografica;
3) Anatomia e fisiologia radiologica;
4) Semeiologia radiologica (biennale).

2° *Anno*:

1) Radiobiologia;
2) Semeiologia radiologica;
3) Diagnostica radiologica dell'apparato locomotore;
4) Diagnostica radiologica dell'apparato respiratorio e cardio-vascolare;
5) Diagnostica radiologica dell'apparato digerente e ghiandolare annesse;
6) Radioterapia clinica (biennale) (Raggi X sostanze radioattive normali ed isotopoterapia);
7) Terapia fisica.

3° *Anno*:

1) Diagnostica radiologica in craniologia Rontgen;
2) Diagnostica radiologica dell'apparato urogenitale;
3) Radioterapia clinica;
4) Patologia da radiazioni e protezioni.

Gli insegnamenti saranno completati da esercitazioni pratiche e possono essere integrate da conferenze su argomenti di particolare interesse e novità affidate anche a cultori della materia estranei al corpo insegnante della Scuola.

Art. 301. — Gli esami di profitto sono dati per singola materia alla fine di ciascun anno.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 283 devono sostenere una prova pratica.

Dopo l'art. 389 relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, gli articoli concernenti l'istituzione della Scuola di specializzazione in « Semeiotica e diagnostica di laboratorio » e della Scuola per ortottiste (Scuola diretta a fini speciali).

Scuola di specializzazione in semeiotica e diagnostica di laboratorio

Art. 390. — La Scuola di specializzazione in Semeiotica e diagnostica di laboratorio, ha la durata di due anni. Possono ottenere la iscrizione alla Scuola, previo esame di ammissione, i laureati in Medicina e chirurgia.

Il numero massimo degli iscritti è di dodici per ogni anno di corso.

Art. 391. — La Scuola è costituita presso l'Istituto di semeiotica medica dell'Università di Napoli, ed è posta sotto la direzione del titolare della cattedra di Semeiotica medica, coadiuvato da docenti particolarmente competenti nelle singole branche.

Il materiale didattico è rappresentato dalle attrezzature scientifiche e dalla biblioteca dell'Istituto e di altri Istituti nei quali avranno sede lezioni ed esercitazioni.

Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche di laboratorio e da conferenze su argomenti di particolare interesse.

La frequenza alle conferenze è obbligatoria.

Art. 392. — Gli iscritti debbono, durante l'anno accademico, frequentare i laboratori specializzati dello Istituto di Semeiotica medica e degli altri Istituti sede di insegnamento per branche singole.

Alla fine di ogni anno accademico gli specializzandi dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie di insegnamento di ciascun anno.

L'iscrizione al secondo anno avviene previo superamento degli esami del primo anno di corso.

Su proposta del direttore della Scuola potrà concedersi l'iscrizione diretta al secondo anno agli aiuti e agli assistenti delle cliniche universitarie e degli ospedali di 1ª categoria, sempre previo superamento degli esami del primo anno di corso.

Al termine del corso gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di Semeiotica funzionale e di Tecnica di laboratorio e sostenere la relativa discussione.

Art. 393. — Gli insegnamenti da impartire sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Legislazione sanitarie ed organizzazioni inerenti alla pratica di un laboratorio di analisi applicate alla clinica (Responsabilità professionale da errore diagnostico Semeiotica medico-forense di laboratorio);

2) Chimica e fisica applicate alla diagnostica di laboratorio (metodiche generali e particolari riguardanti i liquidi biologici);

3) Ematologia (morfologia del sangue e degli organi sanguigni, delle prove emogeniche, della velocità di eritrosedimentazione, della labilità colloidale del siero e della massa sanguigna circolante);

4) Batteriologia e sierologia (generalità di tecnica e di identificazione degli agenti di infezione, allestimenti di autovaccini. Premesse di tecnica sierologica, agglutinazioni sierodiagnostiche e batterio-diagnostiche, altre reazioni diagnosticamente importanti sul siero e su altri liquores);

5) Virologia (isolamento di virus, fissazione del complemento con antigeni virali, determinazione di enzimi plasmatici di interesse diagnostico, determinazioni di anticorpi neutralizzati serici);

6) Parassitologia (parassiti ematici, intestinali, elmiti intestinali rari, acari);

7) Prove biologiche e norme di stabulizzazione degli animali da esperimento.

2° *Anno*:

1) Semeiotica analitica e funzionale applicata al sangue, organi emopoietici, immuno-ematologia e coagulazione;

2) Semeiotica analitica e funzionale applicate alle malattie del fegato, vie biliari, pancreas esocrino e tubo digerente;

3) Semeiotica analitica e funzionale applicate alle malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare;

4) Semeiotica analitica e funzionale applicate alle malattie endocrine e del ricambio (glicidico, azotato, protidico, lipidico, minerale, idrosalino, porfirinico, vitaminico ed enzimatico);

5) Semeiotica analitica e funzionale applicate alle malattie del rene;

6) Semeiotica analitico-funzionale applicate alle malattie nervose e mentali;

7) Cito e Istopatologia bioptica;

8) Nozioni elementari di fisica nucleare applicate alle indagini cliniche.

Scuola per ortottiste
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 394. — La Scuola speciale per Ortottiste ha sede presso la Clinica oculistica dell'Università di Napoli.

La durata del corso per il conseguimento del diploma di Ortottiste è di due anni.

La Scuola ha lo scopo di preparare le allieve perchè possano coadiuvare i medici oculisti nel campo della diagnosi e della terapia dei difetti di rifrazione, dei disturbi della motilità oculare in genere ed in particolare dell'ambliopia.

Art. 395. — Possono essere ammesse alla Scuola allieve in possesso del titolo di studio prescritto per la ammissione alla Università (preferibilmente diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale).

Art. 396. — Il numero dei posti è limitato a quattro.

Chi aspira alla iscrizione al 1° anno, dovrà sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale, dinanzi ad una Commissione composta di tre professori ufficiali della Facoltà, tra cui il direttore della Scuola.

Art. 397 — Il direttore della Scuola è di diritto il titolare della cattedra di Clinica oculistica.

Gli insegnanti della Scuola sono designati dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della Scuola e nominati dal rettore.

Art. 398. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia e fisiologia generale;
Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;
Ottica fisica e fisiologica, vizi di rifrazione;
Ortottica.

2° *Anno*:

Ortottica;
Elementi di patologia oculare;
Nozioni di infermieristica oculare.

Le allieve devono sostenere gli esami alla fine di ciascun anno. Esse hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche e devono prestare regolare servizio nel reparto di ortottica della Clinica.

Art. 399. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Art. 400. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della Scuola. Esse sono composte del professore ufficiale della materia, presidente, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia.

Art. 401. — L'esame per il conseguimento del diploma di ortottista consiste in un colloquio su di un tema preventivamente assegnato dal direttore della Scuola, dinanzi ad una Commissione di cinque membri composta del direttore della Scuola e di altri quattro membri, designati dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia, scelti fra gli insegnanti della Scuola.

Art. 402. — Le tasse e soprattasse sono le seguenti:
Tassa annuale di iscrizione: L. 10.000;
Soprattassa annuale di esami: L. 5.000.
La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1963, n. 612.

Modificazioni allo statuto della « Fondazione Caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia ».

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, gli articoli 3, primo comma, e 4, primo comma, dello statuto della « Fondazione Caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia », vengono sostituiti dai seguenti:

Art. 3, primo comma: « Il fondo assegnato alla Fondazione è costituito di titoli di Stato per un capitale nominale di lire sei milioni intestati alla Fondazione, fruttanti l'interesse del 5%; ».

Art. 4, primo comma: « Con la rendita del suddetto capitale sono istituiti annualmente: *a*) una borsa di studio di L. 100.000 per un allievo appartenente alla 1ª classe del corso regolare; *b*) una borsa di studio di L. 100.000 per un allievo appartenente alla 2ª classe del corso regolare; *c*) una borsa di studio di L. 100.000 per un allievo appartenente alla 3ª classe del corso regolare; ».

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 613.

Estinzione dell'Opera pia « Fondazione Banfi », con sede in Legnano (Milano).

N. 613. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Banfi », con sede in Legnano (Milano), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto ad altre Opere pie locali.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 614.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. Regina Pacis, nel comune di Vercelli.

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli in data 16 luglio 1962, integrato con postilla del 3 novembre 1962 e dichiarazione del 13 dicembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia della B.M.V. Regina Pacis, nel comune di Vercelli, e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 615.

Erezione in ente morale della « Fondazione Beppina e Filippo Martinoli », di Lovere (Bergamo).

N. 615. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Beppina e Filippo Martinoli », di Lovere (Bergamo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 616.

Erezione in ente morale del Ricovero di mendicità « Ines Gatteschi Celli », con sede in Poppi (Arezzo).

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Ricovero di mendicità « Ines Gatteschi Celli », con sede in Poppi (Arezzo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1963.

Sostituzione di componente della Sezione speciale per le controversie in materia di tributi locali in seno alla Commissione centrale delle imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto del 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro n. 2 Finanze, foglio n. 211, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964, della Commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Mario Bettarini, vice prefetto e membro

della seconda Sezione speciale per le controversie in materia di tributi locali, istituita presso la suddetta Commissione, perchè dimissionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Antonio Di Milia, prefetto, è nominato membro della seconda Sezione speciale per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine del primo comma dell'art. 284-*bis,* inserito nel testo unico, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con il regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, in sostituzione del dott. Mario Bettarini.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1963
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 255. — BAIOCCHI

(4016)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.

Autorizzazione ai Laboratori della sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Foggia « Salvatore Baldassarre » ad effettuare esami microbiologici dei prodotti di origine animale, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

I Laboratori della sede centrale di Foggia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale « Salvatore Baldassarre » e delle Sezioni zooprofilattiche provinciali dipendenti di Bari, Brindisi, Campobasso, Lecce e Matera, sono autorizzati a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 383.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(3446)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Stilo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4097)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Maierà (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3612)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Malito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3613)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Marano Marchesato (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3616)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Marano Principato (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3617)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Marzi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3618)

Autorizzazione al comune di Serra Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Serra Aiello (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3614)

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di San Fili (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3615)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Mendicino (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3619)

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Mongrassano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3620)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Montalto Uffugo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3621)

Autorizzazione al comune di Oriolo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Oriolo Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3622)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Casole Bruzio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3623)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Morano Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3624)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Mormanno (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3625)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Ardore (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3626)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Agnana Calabra (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3627)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3628)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Antonimina (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3629)

Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Anoia (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3630)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Villa di Briano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3693)

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Villa Literno (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3694)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Vitulazio (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3695)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Presenzano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3696)

Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Portico di Caserta (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3697)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Pontelatone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3698)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Parete (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3699)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di San Felice a Cancello (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3700)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di San Marcellino (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3701)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di San Pietro Infine (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3702)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di San Potito Sannitico (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3703)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Laino Borgo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3704)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Lago (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3705)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963 il comune di Zambrone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.563.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3706)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963 il comune di Itri (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3707)

Autorizzazione al comune di Rocca d'Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Rocca d'Arce (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3708)

Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Vazzano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.098 000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3709)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Stefanaconi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.795.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3710)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Strongoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3711)

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1963, il comune di Pieve Torina (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3713)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 6 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,75	621,10	621,08	621,14	621,02	620,96	621,14	620,67	620,68	621,12
$ Can.	576,83	577,15	576,85	577,10	575,50	576,98	577,15	576,90	577 —	577,25
Fr. Sv.	143,42	143,51	143,55	143,5175	143;47	143,45	143,505	143,45	143,46	143,52
Kr. D	90,01	89,93	90,02	89,95	89,95	89,95	89,945	90 —	89,94	90 —
Kr. N.	86,91	86,93	86,95	86,91	86,95	86,93	86,925	86,95	86,91	86,97
Kr. Sv.	119,53	119,64	119,65	119,67	119,55	119,57	119,65	119,55	119,58	119,62
Fol.	172,76	172,85	172,87	172,87	172,75	172,80	172,875	172,80	172,82	172,85
Fr. B.	12,46	12,465	12,465	12,46875	12,4625	12,46	12,4655	12,45	12,46	12,47
Franco francese	126,69	126,76	126,77	126,7675	126,75	126,73	126,76	126,70	126,74	126,77
Ls.	1738,10	1738,50	1738,75	1738,55	1738,45	1738,59	1738,70	1738,70	1738,77	1738,60
Dm. occ	155,59	155,77	155,80	155,795	155,75	155,66	155,80	155,60	155,66	155,77
Scell. Austr.	24,02	24,03	24,02	24,045	24 —	24,03	24,0375	24,05	24,03	24,04
Escudo Port.	21,68	21,69	21,72	21,70	21,70	21,69	21,675	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 6 maggio 1963

Rendita 5 % 1935	108,975
Redimibile 3,50 % 1934	93,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1965)	101,60
Id 5 % (» 1º aprile 1966)	102,225
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	102,075
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	102,125
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	103,175
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	103,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	101,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1963

1 Dollaro USA	621,14
1 Dollaro canadese	577,125
1 Franco svizzero	143 511
1 Corona danese	89,947
1 Corona norvegese	86,917
1 Corona svedese	119,66
1 Fiorino olandese	172,872
1 Franco belga	12,467
1 Franco francese	126,764
1 Lira sterlina	1738,625
1 Marco germanico	155,797
1 Scellino austriaco	24,041
1 Escudo Port.	21,687

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1962, n. 11820, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962, registro n. 5 A.N.A.S., foglio n. 335, col quale è stato indetto un concorso per esame a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1963.
Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte di esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto all'art. 8 del decreto ministeriale di bando e all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1963, avranno luogo in Roma nei giorni 27, 28, 29 e 30 maggio 1963, alle ore 8,30, presso l'Università degli studi di Roma, Facoltà di matematica, sita in piazzale delle Scienze (Città Universitaria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 29 aprile 1963

Il Ministro: SULLO

(4098)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco del concorso a quindici posti di commesso in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1962, registro n. 6 Finanze, foglio n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 13 giugno 1962, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per titoli a quindici posti di commesso in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco del concorso a quindici posti di commesso in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, citato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso l'Intendenza di finanza di Bolzano il giorno 28 maggio 1963, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1963

Il Ministro TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1963
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 165

(4088)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco del concorso a due posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1962, registro n. 6 Finanze, foglio n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 13 giugno 1962, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco del concorso a due posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, citato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, e presso l'Intendenza di finanza di Bolzano il giorno 29 maggio 1963, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1963
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 163

(4089)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco del concorso a cinque posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1962, registro n. 6 Finanze, foglio n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 13 giugno 1962, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco del concorso a cinque posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, citato nelle premsese, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, e presso l'Intendenza di finanza di Bolzano il giorno 30 maggio 1963, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1963
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 164

(4090)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, con prova obbligatoria di lingua tedesca, bandito con decreto ministeriale 6 luglio 1961.

Le prove scritte di esame del concorso a due posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria con prova obbligatoria di lingua tedesca, avranno luogo in Roma, nei locali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, via Aureliana n. 7, nei giorni 27, 28, 29 e 30 maggio 1963, con inizio alle ore 8,30.

(4091)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esame e per titoli a venti posti di architetto in prova, nel ruolo degli architetti della carriera direttiva del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a venti posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera direttiva del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 21 dicembre 1962, avranno luogo il 22, 24 e 25 maggio 1963, presso l'Accademia di belle arti, via Ripetta n. 218-*B*, Roma, alle ore 8,30.

(4092)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei al concorso per esami a undici posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale di questo Ministero n. 11, parte 3ª, del novembre 1962, è stata pubblicata la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a undici posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministraione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 31 agosto 1961.

(4060)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7515 del 31 dicembre 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto consorziale di Cornaredo ed Uniti, Legnano, San Colombano al Lambro ed Uniti, Settala ed Uniti vacanti alla data del 30 novembre 1962;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni della Prefettura di Milano, dell'Ordine dei veterinari di Milano e dei Comuni capo-consorzi interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Grieco dott. Umberto, vice prefetto.

Componenti:

Bottazzi dott. Filippo, veterinario provinciale;

Leinati prof. dott. Luigi, docente universitario di patologia generale e anatomia patologica;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente universitario di clinica medica veterinaria;

Belloli dott. G. Carlo, veterinario consorziale.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Annibale Riccò, consigliere di 3ª classe, della Prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 12 aprile 1963

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(3681)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.